

Sommario

1. SCOPO.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2.1 STRUMENTI DI MISURA.....	2
2.2 ACRONOMI.....	2
3. RESPONSABILITÀ.....	3
3.1 RESPONSABILITÀ DI BIZERBA SPA.....	3
3.2 RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE.....	3
3.3 LIMITAZIONI DELLE RESPONSABILITÀ.....	3
4. DISTRIBUZIONE.....	3
5. PROCESSO DI ISPEZIONE.....	4
5.1 RICHIESTE DI ATTIVITÀ ISPETTIVE.....	4
5.2 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CLIENTE.....	4
5.3 PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO.....	4
5.4 ACCETTAZIONE INCARICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO.....	5
5.4.1 DURATA DELLE OFFERTE E PREVENTIVI.....	5
5.4.2 MODIFICA E REVISIONE DELL'ORDINE.....	5
5.4.3 QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO.....	5
5.4.4 TEMPI DI CONSEGNA.....	5
5.4.5 ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE.....	5
5.5 SPEDIZIONE STRUMENTI DA PROVARE E VERIFICARE.....	6
6. SUBAPPALTO.....	6
6.1 RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI FORNITI.....	6
6.1.1 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CLIENTE.....	6
6.1.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	6
6.1.3 RISARCIMENTO.....	6
6.2 FORZA MAGGIORE.....	6
6.2.1 DEFINIZIONE DI FORZA MAGGIORE.....	6
6.2.2 SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DEI VINCOLI CONTRATTUALI.....	7
6.3 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE.....	7
6.4 FATTURAZIONE.....	7
6.4.1 TERMINI DI PAGAMENTO.....	7
6.4.2 INTERESSI.....	7
6.4.3 RITARDATO PAGAMENTO.....	7
6.4.4 PROROGA DEI PAGAMENTI.....	7
6.5 COMPENSAZIONE.....	7
6.5.1 GARANZIE.....	8
6.5.2 CONTROVERSIA SUGLI IMPORTI FATTURATI.....	8
6.6 RESPONSABILITÀ PER PROPRIETÀ.....	8
6.6.1 STRUMENTI AFFIDATI DAL CLIENTE.....	8
7. ATTIVITÀ OPERATIVA DI VERIFICAZIONE PERIODICA.....	8
8. EMISSIONE DEL RAPPORTO.....	8
8.1 COMUNICAZIONE DEI DATI DI VERIFICAZIONE PERIODICA ALL'ORGANISMO BIZERBA SPA.....	9
8.2 ANALISI DEI DATI DI VERIFICAZIONE PERIODICA E COMUNICAZIONE.....	9
8.2.1 COMUNICAZIONE DEI DATI DI VERIFICAZIONE AGLI ORGANISMI PREPOSTI.....	9
8.3 RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	10
9. RICORSI E RECLAMI.....	10
9.1 RICORSI.....	10
9.2 RECLAMI.....	10
9.3 PROCESSO DI APPELLO.....	11
9.4 FORO COMPETENTE.....	11
10. TARIFFARIO.....	11

Rev.	Note sulle revisioni	Data	Verificato	Approvazione
00	Prima emissione	07/08/18	G. Boscolo RLVP	M. Ceriani QM-B (IT)
01	Correzioni	04/02/19	G. Boscolo RLVP	M. Ceriani QM-B (IT)
02	Modifiche richieste da Accredia	10/07/19	G. Boscolo RLVP	M. Ceriani QM-B (IT)
03	Modifiche richieste da Accredia	18/11/19	G. Boscolo RLVP	M. Ceriani QM-B (IT)
04	Modifica portata accreditamento strumenti AWI	11/12/19	G. Boscolo RLVP	M. Ceriani QM-B (IT)

1. SCOPO

Definire le modalità e le relative responsabilità per tenere sotto controllo i servizi di verifica periodica degli strumenti di misura regolamentati dal Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Qualsiasi Organizzazione può accedere all'iter di verifica periodica degli strumenti di misura BIZERBA SpA senza discriminazione alcuna, a meno che BIZERBA SpA non sia a conoscenza di motivi ostativi che ne impediscano l'attività ispettiva.

Affinché il processo ispettivo possa avere inizio sono necessarie le seguenti condizioni:

- Il cliente che deve verificare uno o più strumenti, deve fare specifica richiesta, la quale può essere inoltrata da qualunque titolare di strumenti di misura in uno dei settori in cui opera l'Organismo di Ispezione BIZERBA SpA.
- Il richiedente deve accettare le condizioni descritte nel "Regolamento". Il regolamento viene inviato insieme all'offerta o scaricato dal sito web:

https://www.bizerba.com/it_it/settori-dattivita/verificazione-metrologica/verificazione-metrologica.html

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alla prestazione del servizio della verifica periodica di cui l'Organismo BIZERBA SpA è accreditato.

2.1 STRUMENTI DI MISURA

Di seguito vengono elencati gli strumenti di misura per cui l'Organismo è accreditato:

Descrizione	Portata
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)	Fino a 6000kg in Classe III Fino a 35kg in Classe II
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI): Selezionatrici ponderali	Fino a 60 kg in Classe X (1), XIII(1) e Y(a)

2.2 ACRONOMI

Nel testo del presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- CEO Managing Director (Legale Rappresentante);
- RLVP Responsabile laboratorio verifica periodica;
- SLVP Sostituto del Responsabile laboratorio verifica periodica;
- QM-B (IT) Responsabile Qualità;
- SEG Segreteria;
- IS Ispettore addetto alla verifica periodica;
- Odi Organismo di Ispezione.

3. RESPONSABILITÀ

3.1 RESPONSABILITÀ DI BIZERBA SPA

BIZERBA SpA Organismo di Ispezione, ha la responsabilità di:

- eseguire l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e con l'utilizzo di mezzi appropriati;
- redigere, sulla base dell'attività svolta, il/i rapporti di cui alle condizioni di contratto nei termini e con le modalità ivi indicati;
- garantire al Cliente libertà di accesso ai servizi ispettivi;
- rispettare in occasione dei sopralluoghi le prescrizioni impartite dai responsabili preposti alla sicurezza;
- garantire che le informazioni tecniche e commerciali delle quali viene a conoscenza nel corso del Contratto sono interamente coperte dal segreto commerciale. BIZERBA SpA pertanto s'impegna a non divulgare presso terzi dette informazioni senza preventiva autorizzazione scritta del Cliente
- Comunicare tempestivamente al titolare dello strumento oggetto della verifica periodica già programmata, l'impossibilità ad eseguire le attività ispettive in casi di forza maggiori (es. terremoti, incidenti, scioperi, ecc) o nel caso di provvedimenti d'inibizione della funzione di Organismo di Ispezione.

3.2 RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Il Cliente ha la responsabilità di:

- Comunicare in tempo utile su richiesta dell'Organismo di Ispezione copia di tutta la documentazione necessaria per il corretto svolgimento delle attività;
- adottare ogni misura utile per assicurare la sicurezza del personale che compone il team di valutazione;
- consentire o a far consentire al personale di BIZERBA SpA l'accesso nei locali dove sono collocati gli strumenti misura;
- mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per lo svolgimento della verifica;
- consentire, quando richiesto, agli Ispettori di ACCREDIA l'accesso al luogo di ispezione;
- comunicare a BIZERBA SpA, tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

3.3 LIMITAZIONI DELLE RESPONSABILITÀ

BIZERBA SpA, Organismo di Ispezione, nello svolgere l'incarico ispettivo, non assume il ruolo di responsabile della vendita o riparazione dello strumento oggetto di ispezione.

BIZERBA SpA avendo un ruolo non operativo durante le attività ispettive, non è responsabile di eventuali difetti o danni di qualsiasi natura dovessero crearsi durante l'esecuzione delle attività ispettive oggetto del presente regolamento, ne è responsabile nel caso di utilizzo non corretto degli strumenti.

4. DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento è messo a disposizione degli interessati su sito Internet ufficiale www.bizerba.it e più precisamente al seguente Link di collegamento diretto:

https://www.bizerba.com/it_it/settori-dattivita/verificazione-metrologica/verificazione-metrologica.html
(servizi di verifica periodica di strumenti di misura).

Tale documento viene citato in ogni singola offerta e la firma del Cliente sul preventivo rappresenta l'evidenza oggettiva dell'accettazione del regolamento applicabile, diventando parte integrante del contratto stesso.

5. PROCESSO DI ISPEZIONE

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed alle procedure di BIZERBA SpA specifiche per i settori applicabili.

5.1 RICHIESTE DI ATTIVITÀ ISPETTIVE

Qualsiasi cliente interessato ai servizi di verifica periodica della BIZERBA SpA deve inoltrare a BIZERBA SpA una richiesta di offerta in qualsiasi modo (fax, e-mail, telefonico, verbale, ecc.) contenente tutti i dati di supporto per poter espletare l'attività richiesta.

RLVP provvede all'esame preliminare della documentazione ed entro un periodo di massimo quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta (salvo accordi presi con la committenza) procede, in staff con la Segreteria preposta di Bizerba (SEG), all'emissione dell'offerta per il servizio ispettivo sulla base delle informazioni ricevute.

Quando la documentazione trasmessa dal Cliente è incompleta, BIZERBA SpA richiede allo stesso per iscritto le necessarie integrazioni documentali. Il termine sopraindicato è sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste, che devono essere fornite entro una settimana dalla ricezione della richiesta di BIZERBA SpA, pena l'improcedibilità della domanda. Se le suddette integrazioni risultano adeguate, la domanda viene quindi accettata e viene predisposta l'offerta come sopra.

La firma del legale rappresentante del committente o del Titolare dello strumento, è l'evidenza oggettiva dell'accettazione dei regolamenti applicabili da parte dell'organizzazione richiedente.

Prima dell'esecuzione delle attività BIZERBA SpA comunica al committente i nominativi degli ispettori che eseguiranno le attività per consentire di effettuare eventuali rikusazioni.

Trascorsi tre (3) giorni dalla comunicazione, senza che il committente abbia espresso motivate riserve su tali nominati, i nominativi stessi si ritengono accettati.

Inoltre BIZERBA SpA comunica al Cliente committente l'eventuale possibile presenza, limitata al ruolo di osservatori dell'attività ispettiva svolta, degli Ispettori dell'Organismo di Accreditamento (Accredia).

Il Committente è tenuto ad accettare la partecipazione di Accredia.

Nel caso di rifiuto o inadempienza del suddetto obbligo da parte del Cliente, BIZERBA SpA, dovrà sospendere l'attività ispettiva.

5.2 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CLIENTE

Le attività d'ispezione sono precedute da un esame dettagliato della documentazione applicabile secondo quanto richiesto dal contratto.

L'esame approfondito della documentazione è volto ad accertare che sia innanzitutto completa e soddisfi tutti i requisiti applicabili; deve essere organica, completa e chiara, ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere concorde tra le sue varie parti.

I documenti necessari per l'esame sono:

- Copia dell'offerta firmata con evidenza dell'accettazione del Regolamento.
- Elenco completo degli strumenti (fabbricante, modello, matricola, portata minima e massima ecc.) da sottoporre a ispezione.

Copie dei documenti sono messi a disposizione degli ispettori, che hanno l'obbligo di non alterare il contenuto originale.

5.3 PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO

La pianificazione delle attività (Pianificazione del Servizio) è eseguita concordando la tempistica con il Cliente, rispettando l'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche.

Quando le attività richiedono l'impiego di un team d'ispezione o si prolunga nel tempo, BIZERBA SpA provvede ad emettere un Piano di Ispezione/controllo atto a valutare il rispetto delle tempistiche di esecuzione del servizio di verifica periodica da parte dell'ispettore, l'applicazione delle idonee procedure tecniche ed il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto n.93, l'idoneità degli ambienti in cui viene eseguito il servizio, l'utilizzato dello strumento nelle normali condizioni d'uso previste, ecc.

Il Cliente conserva il diritto di fare obiezione sugli incaricati da BIZERBA SpA, nel caso sussista o possa intravedersi un conflitto di interessi.

In caso di assenza prolungata di un ispettore (IS) BIZERBA SpA, al fine di mantenere la continuità del servizio, provvede alla sua sostituzione con altro personale qualificato comunicando preventivamente (entro una settimana), il nominativo al Cliente committente.

La durata e le modalità delle verifiche sono stabilite da BIZERBA SpA in base alla professionalità, alla significatività ed alla complessità del sistema ispezionato/controllato con un periodo massimo di quarantacinque (45) giorni dalla richiesta, così come previsto dall'Art 4 comma 16 del Decreto 21 aprile 2017 n.93.

Nel corso dei controlli, gli ispettori BIZERBA SpA, hanno il compito di ispezionare, eseguire la verifica periodica dello strumento e registrare tutte le attività di controllo.

5.4 ACCETTAZIONE INCARICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO

5.4.1 DURATA DELLE OFFERTE E PREVENTIVI

Tutte le offerte e tutti i preventivi comunicati in qualsiasi forma sono da considerarsi vincolanti fino alla durata massima specificata nell'offerta.

5.4.2 MODIFICA E REVISIONE DELL'ORDINE

Eventuali revisioni o modifiche dell'ordine originale non sono compresi nel prezzo dell'offerta e verranno conteggiati separatamente. Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi motivo decida di modificare, posticipare o annullare l'ordine, BIZERBA SpA avrà il diritto di addebitare al cliente il lavoro svolto fino al momento della modifica, del posticipo o dell'annullamento, richiedendo una indennità per la parte dell'ordine non eseguita.

5.4.3 QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO

BIZERBA SpA si impegna a svolgere il servizio con diligenza, rispettando le disposizioni proposte dal Cliente. In caso di seri dubbi sull'applicabilità di tali disposizioni, BIZERBA SpA informerà immediatamente il cliente prima dell'inizio dei lavori.

5.4.4 TEMPI DI CONSEGNA

BIZERBA SpA si impegna a rispettare i tempi di consegna concordati con il cliente, e a quelli previsti dal Comma 16 dell'Art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al § 6.2.

In caso di modifiche dell'incarico decise dal cliente dopo l'inizio dei lavori e riguardanti il volume e/o il grado di difficoltà, BIZERBA SpA avrà la facoltà di modificare di conseguenza i tempi di consegna dandone comunicazione al cliente.

5.4.5 ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE

Nel caso in cui il cliente dovesse annullare un incarico dopo il conferimento per motivi non di forza maggiore, lo stesso sarà tenuto al pagamento della parte dell'incarico già eseguita dalla BIZERBA SpA, in base a quanto previsto al § 5.4.2.

5.5 SPEDIZIONE STRUMENTI DA PROVARE E VERIFICARE

- Gli strumenti devono pervenire, puliti, perfettamente funzionanti, muniti di eventuali accessori necessari per l'impiego;
- ciascuno strumento deve essere immatricolato in modo univoco e indelebile;
- la strumentazione, nel caso sia necessario il trasporto, viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente committente, BIZERBA SpA non risponde di danni avvenuti durante il trasporto. Eventuali richieste di copertura assicurativa sono a carico del Cliente;
- la strumentazione deve pervenire opportunamente imballata. BIZERBA SpA utilizzerà gli stessi imballi per la restituzione.

Nessuna responsabilità può essere attribuita a BIZERBA SpA per danneggiamenti dovuti al trasporto o ad un imballaggio non adeguato.

Eventuali Non Conformità saranno tempestivamente comunicate al cliente.

6. SUBAPPALTO

BIZERBA SpA generalmente esegue in proprio le ispezioni che ha accettato contrattualmente.

Quando BIZERBA SpA subappalta qualsiasi parte dell'ispezione, si rivolge ad Organismi accreditati alla norma UNI EN 17020 oppure UNI EN 17025, accreditati per le attività di verifica periodica di strumenti per pesare NAWI e AWI.

In questo modo assicura ed è in grado di dimostrare che il proprio subappaltatore è competente a fornire il servizio in questione.

Quando applicabile, BIZERBA SpA informa il cliente della propria intenzione di subappaltare parte delle ispezioni.

Quando parte di un'ispezione è eseguita da un subappaltatore, la responsabilità per qualsiasi determinazione di conformità dell'elemento sottoposto ad ispezione rispetto ai requisiti rimane a BIZERBA SpA.

BIZERBA SpA registra e conserva le informazioni dettagliate della propria indagine sulla competenza e sulla conformità dei propri subappaltatori, mantenendo altresì aggiornato un registro di tutti i subappalti. Viene pertanto rispettato il requisito espresso dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 punto 6.3 e dal documento ACCREDIA RG-01-04 punto 2.10, in merito alla gestione del subappalto.

6.1 RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI FORNITI

6.1.1 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CLIENTE

L'affidamento da parte di BIZERBA SpA di lavori, interamente o parzialmente, a terzi, non ne limiterà in alcun modo le responsabilità nei confronti del cliente.

6.1.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

BIZERBA SpA si assumerà la responsabilità per eventuali danni dimostrabili e direttamente imputabili per sua negligenza colposa mediante adeguata polizza assicurativa con copertura rischio professionale e responsabilità civile.

6.1.3 RISARCIMENTO

Il Cliente manterrà BIZERBA SpA indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento di terze parti.

6.2 FORZA MAGGIORE

6.2.1 DEFINIZIONE DI FORZA MAGGIORE

Con forza maggiore si intende ogni circostanza non prevedibile al momento della conclusione dell'accordo, che rende di fatto ragionevolmente impossibile esigere la soddisfazione agli impegni da

parte del Cliente. Equiparabile a forza maggiore sono: malattia, sciopero del lavoro, guerra, pericolo di guerra, agitazioni, problemi di trasporto, incendio e altri gravi problemi presso BIZERBA SpA o presso i suoi fornitori.

6.2.2 SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DEI VINCOLI CONTRATTUALI

In caso di forza maggiore i doveri tra le due parti verranno reciprocamente sospesi. Se la durata della situazione di forza maggiore dovesse rendere ragionevolmente impossibile onorare il contratto, ogni parte avrà la facoltà di annullare l'accordo per il futuro con dichiarazione scritta, senza che nessuna delle due parti sarà tenuta a indennizzi reciproci. Se per motivi di forza maggiore BIZERBA SpA sarà costretta a interrompere l'ulteriore esecuzione, manterrà comunque il diritto di compenso per i lavori eseguiti e consegnati fino a quel momento.

6.3 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente presa visione dei diritti e doveri descritti nel presente Regolamento, nonché dei documenti applicabili, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.

Dichiara e garantisce, assumendosene ogni responsabilità, che:

- ogni dichiarazione fatta a BIZERBA SpA sia per iscritto che durante le visite di ispezione, corrispondono a verità;
- tutti i dati riportati nei documenti presentati a BIZERBA SpA corrispondono a verità consapevole della responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

6.4 FATTURAZIONE

6.4.1 TERMINI DI PAGAMENTO

Il servizio erogato dovrà essere corrisposto secondo le modalità e le scadenze concordate. I termini di pagamento sono termini ultimi, allo scadere dei quali l'Organizzazione richiedente è da considerarsi immediatamente inosservante degli accordi.

6.4.2 INTERESSI

Nel caso in cui un cliente non abbia saldato una fattura entro il termine prestabilito, il cliente stesso sarà, a partire dalla scadenza di tale termine, debitore di interessi pari agli interessi legali in vigore in quel momento, calcolati su base giornaliera. BIZERBA SpA avrà inoltre la facoltà di risolvere per intero o parzialmente l'accordo con una semplice comunicazione, senza intervento giudiziario, e/o di pretendere indennizzi. Tutte le spese giudiziarie ed extra-giudiziarie saranno a carico del cliente. Lo stesso vale in caso di fallimento o sospensione dei pagamenti.

6.4.3 RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente, in relazione all'intera somma dovuta alla BIZERBA SpA, il Cliente sarà da considerarsi legalmente inadempiente senza che nessun sollecito o messa in mora sia richiesta. Da quel momento, BIZERBA SpA avrà il diritto di considerare sospesi tutti i propri doveri nell'ambito dell'accordo e di eventuali altri accordi con il Cliente.

6.4.4 PROROGA DEI PAGAMENTI

Una eventuale proroga dei pagamenti concessa dalla BIZERBA SpA al Cliente avrà valore solo e nella misura in cui è stata concessa a mezzo scritto ed approvata.

6.5 COMPENSAZIONE

Non è ammessa la compensazione.

6.5.1 GARANZIE

Per ottenere maggiori garanzie BIZERBA SpA avrà la facoltà di chiedere, a sua totale discrezione, anticipi parziali o completi, garanzie bancarie e simili, prima di iniziare l'esecuzione dell'incarico. Si riserva inoltre la facoltà di inviare fatture parziali durante l'esecuzione del lavoro. Nel caso in cui il Cliente non abbia presentato le garanzie richieste entro cinque giorni, BIZERBA SpA avrà il diritto di sospendere i propri doveri e/o di recedere dal contratto. In caso di sospensione e/o rescissione del contratto, BIZERBA SpA manterrà il diritto al compenso per i lavori effettuati e consegnati sino al momento della sospensione e/o rescissione.

6.5.2 CONTROVERSIA SUGLI IMPORTI FATTURATI

In caso di controversia sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto a presentare il reclamo entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della fattura. In mancanza di tale reclamo verrà automaticamente a decadere ogni diritto di reclamo contro l'importo fatturato.

6.6 RESPONSABILITÀ PER PROPRIETÀ

6.6.1 STRUMENTI AFFIDATI DAL CLIENTE

BIZERBA SpA avrà la massima cura degli strumenti che le saranno eventualmente affidati. In caso di danneggiamento, BIZERBA SpA risponderà nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa R.C.P. ed R.C.T. stipulata. Nei casi in cui si debba lavorare con prodotti unici, preziosi o insostituibili, il cliente dovrà occuparsi autonomamente di assicurarli.

7. ATTIVITÀ OPERATIVA DI VERIFICAZIONE PERIODICA

L'attività operativa della verifica periodica sarà eseguita da un ispettore (IS) incaricato da parte dell'Organismo e sarà espletata con le procedure tecniche dello stesso.

I campioni e la strumentazione utilizzata per le operazioni di verifica periodica, sono di proprietà dell'Organismo oppure di parte terza; il monitoraggio dei campioni e delle apparecchiature sono eseguite da parte dell'Organismo.

L'attività di esecuzione della verifica periodica può essere espletata anche da personale esterno all'Organizzazione, formato, valutato e monitorato dall'Organismo medesimo.

L'ispettore (IS) incaricato, esegue la verifica periodica in conformità al Decreto 21 aprile 2017 n. 93 ed alle Procedure Tecniche dell'Organismo approvate mediante l'accreditamento ottenuto.

Alla fine dell'attività, l'ispettore (IS) compilerà il "Libretto Metrologico" così come previsto dall'Art. 4 Comma 12 del Decreto 2017/93. Se l'esito delle prove risulterà essere **positivo**, egli applicherà il contrassegno di colore **verde**; se l'esito delle prove risulterà essere **negativo**, applicherà il contrassegno di colore **rosso**, così come previsto dall'Art. 4 Comma 13 del Decreto 2017/93.

Al Termine dell'attività ispettiva, l'ispettore (IS) incaricato invierà all'Organismo tutti i dati inerenti all'attività espletata.

8. EMISSIONE DEL CERTIFICATO

I programmi software BIZERBA denominati SIV mobile (NAWI) e SIV automatiche (AWI), in dotazione all'ispettore (IS) contengono le seguenti informazioni minime:

- numero del rapporto/certificato;
- data;
- ragione sociale del Titolare dello strumento;
- indirizzo del soggetto;
- ubicazione dello strumento;
- luogo di esecuzione della verifica periodica;
- denominazione e caratteristiche metrologiche dello strumento;

- altri dati riportati nel Libretto Metrologico;
- strumento riparato;
- scadenza della verifica periodica;
- elenco dei campioni utilizzati con numero e data del certificato di taratura, e data di scadenza;
- esito della verifica periodica;
- data di scadenza;
- data luogo e firma dell'ispettore (IS) e di RLVP (Responsabile Laboratorio Verificazione Periodica);
- prove di pesatura o misurazione.

I rapporti di ispezione/certificati sono coerenti e conformi al punto 7.4.2 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed Appendice B. Tali rapporti riferiscono e documentano la situazione esistente in quel momento durante la verifica effettuata da parte degli Ispettori (IS).

Al titolare strumento metrico viene inviato il solo certificato con l'esito dell'ispezione, mentre il rapporto di ispezione è a disposizione del titolare strumento su esplicita richiesta scritta dello stesso. La rintracciabilità rapporto ispezione con il certificato di ispezione viene assicurata tramite lo stesso numero identificativo del documento (assegnato direttamente dal sistema).

Nota: I programmi SIV sopra descritti, consegnati all'ispettore (IS), sono validati da BIZERBA SpA e protetti da password conosciuta solo da RLVP e SLVP. Alla fine delle prove, l'ispettore (IS) deve rilevare se esse siano **positive** (semaforo **VERDE**) o **negative** (semaforo **ROSSO**).

Ultimata l'attività valutativa, l'Organismo invierà agli Enti preposti (Unioncamere e CCIAA) la comunicazione di eseguita verifica periodica, così come previsto dall'Art. 13 del Decreto 2017/93.

8.1 COMUNICAZIONE DEI DATI DI VERIFICAZIONE PERIODICA ALL'ORGANISMO BIZERBA SPA

Dopo l'esecuzione della verifica periodica, sia essa con esito positivo che negativo, l'ispettore (IS) invia all'Organismo BIZERBA SpA i "file" protetti contenenti tutti i dati dell'attività svolta.

8.2 ANALISI DEI DATI DI VERIFICAZIONE PERIODICA E COMUNICAZIONE

RLVP, al ricevimento da parte dell'ispettore (IS) dei dati di esecuzione della verifica periodica (sia essa positiva o negativa), li analizza e se l'attività ispettiva viene valutata positivamente, attende almeno tre (3) giorni prima di inviare la comunicazione alle autorità preposte dell'esito dell'ispezione.

Dopo tre (3) giorni dall'avvenuta esecuzione della verifica periodica, sia essa positiva che negativa, se nulla ricevuto da parte del titolare dello strumento, avvalendosi del tacito assenso si ritiene chiusa positivamente l'attività espletata e il RLVP invia la comunicazione dell'esito alle Autorità preposte competenti.

Se RLVP valuta negativamente l'attività dell'ispettore (IS) che ha eseguito la verifica periodica dello strumento, il medesimo si mette in contatto con il Cliente/Titolare dello strumento e comunica la decisione presa, ossia di attività nulla.

In questo caso, in base alla valutazione di RLVP, deciderà se l'attività ispettiva dovrà essere ripetuta con lo stesso ispettore (IS), oppure con un altro ispettore (IS) dell'Organismo.

8.2.1 COMUNICAZIONE DEI DATI DI VERIFICAZIONE AGLI ORGANISMI PREPOSTI

La comunicazione verrà inviata agli Organi preposti: Autorità preposte competenti, CCIAA di competenza territoriale, entro i giorni prestabiliti dall'Art. 13 del Decreto 2017/93.

8.3 RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

BIZERBA SpA assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione e/o notifica degli organismi di accreditamento.

In tali casi eccezionali, il Cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di BIZERBA SpA coinvolto nell'ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al Cliente. Lo stesso impegno formale viene sottoscritto per garantire la mancanza di conflitto di interesse.

Tutti i documenti relativi alle attività descritte in questo Regolamento (RG-01) verranno archiviati secondo quanto disposto nel MQ della BIZERBA SpA, i documenti verranno conservati per un periodo non inferiore a dieci (10) anni.

9. RICORSI E RECLAMI

9.1 RICORSI

Se un richiedente o una parte coinvolta, volesse presentare ricorso verso la decisione adottata da BIZERBA SpA riguardo all'esito di una verifica periodica, potrà presentare ricorso a BIZERBA SpA entro un termine massimo di tre (3) giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica periodica. L'invio del ricorso non sospende l'applicazione della decisione adottata.

BIZERBA SpA gestirà il ricorso e fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Eventuali spese sostenute per la gestione del ricorso, saranno a carico del soccombente.

BIZERBA SpA garantisce che il ricorso verrà gestito da personale non direttamente coinvolto nelle attività oggetto del ricorso.

9.2 RECLAMI

Se una qualsiasi parte interessata, volesse presentare un reclamo a BIZERBA SpA in relazione a:

- comportamento di alcuni membri di BIZERBA SpA durante il processo di verifica periodica;
- comportamento di alcuni membri di BIZERBA SpA nella prestazione di servizi amministrativi o altro;
- comportamento di BIZERBA SpA che il richiedente ritiene possa recargli pregiudizio;
- ritardi nell'espletamento delle fasi di verifica periodica;

inoltrerà un ricorso scritto entro trenta (30) giorni a partire dall'azione oggetto del reclamo.

BIZERBA SpA valuterà la richiesta e la sottoporrà alla Direzione che deciderà in merito e si occuperà di dare per iscritto rapida risposta al richiedente e comunque entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

BIZERBA SpA avvierà un controllo per determinare la/le cause del reclamo e ove lo stesso risulti fondato lo sottoporrà alla Direzione la quale deciderà in merito.

Le conclusioni finali verranno comunicate entro trenta (30) giorni per iscritto al reclamante.

BIZERBA SpA garantisce che il reclamo verrà gestito da personale non direttamente coinvolto nelle attività oggetto del reclamo.

9.3 PROCESSO DI APPELLO

Quando una soluzione, sia nel caso di un ricorso che di un reclamo, viene considerata non accettabile dal reclamante, egli ha la possibilità di iniziare il processo di appello rivolgendosi per iscritto alla Direzione di BIZERBA SpA.

Per una risoluzione del ricorso in modo amichevole ci si potrà avvalere della mediazione di "Curia Mercatorum" presso la Camera di Commercio di Milano. Le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare il citato Regolamento di Mediazione. Le decisioni intraprese dall'incaricato attinenti al processo saranno inappellabili. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso saranno a carico della parte soccombente.

9.4 FORO COMPETENTE

Ove insorgano problemi relativi all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, si riconosce come foro competente ed esclusivo quello di Milano.

10. TARIFFARIO

Al fine di garantire l'imparzialità dell'Organismo di Ispezione viene allegato il tariffario standard al documento di offerta. Per attività continuative e complesse sono emesse offerte specifiche per il Cliente. La fatturazione avviene alle condizioni indicate nei singoli contratti.

Nel caso di contratti complessi, entrambe le parti hanno rispettivamente facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di giorni novanta (90), attraverso comunicazione formale scritta e motivata.